



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Consigliere
Guido Tarantelli	I° referendario relatore

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24164** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Filippo Miceli (MCLFPP71R12D086C), nato a Cosenza il 12.10.1971 e residente in Casali del Manco (CS) alla via Catena n. 29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Claudia Parise (PRSCLD74D50D086Y), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via G. De Rada 58/B, nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata: avv.claudiaparise@pec.it,

convenuto

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 27.5.2026, letta la relazione del magistrato relatore e uditi il S.P.G. dott. Giovanni Di Pietro e, per il convenuto, l'Avv. Claudia Parise.

FATTO

1. Con citazione del 18.2.2025 la procura regionale chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno complessivamente pari a 288.148,63 euro, in favore del Ministero dell'interno, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

La domanda traeva origine da una segnalazione di danno erariale del 25.06.2018 trasmessa dal Ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale delle risorse umane, con cui comunicava di aver avviato un procedimento per il cumulo di impieghi pubblici nei confronti del dipendente Miceli Filippo, assunto in data 01.09.2004 nel ruolo dei direttivi medici del corpo nazionale dei vigili del fuoco e in servizio presso la direzione regionale della Calabria.

In particolare, vi sarebbe stata la violazione del divieto del cumulo degli impieghi pubblici (art. 65 del d.P.R. n. 3/57) conseguente al conferimento di un incarico da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza quale medico specialista interno presso il poliambulatorio distrettuale di Castrovillari per venti ore settimanali a tempo determinato per un anno con

decorrenza 01.09.2010 (delibera n.28961 del 28.07.2010);

l'incarico era stato poi oggetto di ulteriori rinnovi annuali fino a quando, con la successiva delibera n.460 dell'08.04.2016, il rapporto di lavoro quale specialista ambulatoriale interno si sarebbe trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Ministero dell'interno, dunque, avviava un procedimento per la cessazione dall'impiego e l'Avvocatura dello Stato – su richiesta di parere – qualificava il rapporto con il SSN come parasubordinato che, in quanto tale, non aveva determinato una situazione di incompatibilità assoluta, ma relativa, con il rapporto già in essere con il Ministero (nota del 14.02.2019 n. 90675) e, dunque, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001.

In relazione alla suddetta attività extraistituzionale non autorizzata era stata comminata al convenuto la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, con il decreto ministeriale del 18.06.2019, e a seguito di diniego all'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale per venti ore settimanali presso l'ASP di Cosenza, in data 01.07.2019 il dott. Miceli comunicava le proprie dimissioni dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Ministero dell'interno ha richiesto formalmente la restituzione delle somme indebitamente percepite con atto di costituzione in mora notificato all'interessato il 15.04.2022.

In punto di diritto la procura richiamava l'art. 98, comma 1, della Costituzione, l'articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e l'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001, nonché la sentenza del Tar Calabria n. 898/2022 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare comminata al dottor Miceli.

La procura rappresentava, in replica alle deduzioni, che in materia non sussiste *ratione temporis* alcuna disciplina derogatoria in favore dei dirigenti e funzionari sanitari del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal momento che le norme originariamente previste (art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005) prevedevano soltanto l'impossibilità di svolgere la suddetta attività libero professionale a favore di dipendenti della stessa amministrazione, mentre la disciplina derogatoria sulle situazioni di incompatibilità all'esercizio dell'attività libero professionale (art. 170, comma 5 del d.lgs. citato, come novellato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 127/2018) ha prodotto i propri effetti giuridici ed economici soltanto a partire dal 1° gennaio 2018.

Veniva poi richiamata la citata sentenza del TAR (nel rapporto tra il regime dell'aspettativa e necessità dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività extraistituzionali e sul fatto che le autodichiarazioni prodotte in sede di verifica ispettiva – comunque con rilevanza temporale limitata – non sostituiscono le autorizzazioni previste dall'articolo 53, comma 7); sul punto

evidenziava che la successiva riforma del Consiglio di Stato non avrebbe valore sulla fattispecie essendo efficace solo in relazione al provvedimento disciplinare.

Ai fini della tempestività dell'azione veniva rappresentato che l'Amministrazione era venuta a conoscenza dei fatti contestati soltanto con la trasmissione della comunicazione il 25.06.2018; data che costituisce il *dies a quo* e rispetto alla quale vi sarebbe l'efficacia interruttiva della prescrizione con la richiesta di restituzione delle somme notificata all'interessato il 15.04.2022, tenuto conto anche dell'occultamento doloso derivante dall'omessa richiesta di autorizzazione al datore di lavoro per lo svolgimento degli incarichi esterni.

Infine, la procura prendeva posizione sulla contestazione relativa alla quantificazione del danno e, richiamato il rapporto di servizio e gli elementi propri della responsabilità amministrativa in capo al convenuto, indicava, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'illegittimità delle proprie condotte e concludeva nei termini indicati.

2. Il convenuto con memoria del 15.10.2025 offriva la propria ricostruzione dei fatti evidenziando di aver legalmente dichiarato le attività professionali svolte presso l'ASP di Cosenza con le autodichiarazioni acquisite ai protocolli in ingresso n. 11113 del 14/12/2011 e n. 10464 del 24/11/2014 del dipartimento dei vigili del fuoco – direzione Calabria, rilasciate nell'ambito di specifiche attività di verifica svolte dall'ufficio

centrale ispettivo dei vigili del fuoco e finalizzate

all'accertamento della sussistenza di cause di recesso o di

decadenza dall'impiego pubblico; richiamava, inoltre, il parere

dell'Avvocatura dello Stato secondo cui tale attività non dava

luogo ad un vero e proprio rapporto di lavoro con conseguenti

profili di incompatibilità ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. 3/1957.

In punto di diritto, il convenuto eccepiva in via preliminare la

nullità della citazione per mancata corrispondenza tra invito a

dedurre e citazione e, nel merito, l'infondatezza dell'imputazione

formulata per:

- errore e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;

- inesistenza di una condotta antigiuridica esercitata in
violazione dei doveri d'ufficio;

- carenza dei presupposti dell'azione contabile nella condotta
concretamente realizzata.

Nella tesi difensiva, ai fini della responsabilità non sarebbe

sufficiente l'omessa richiesta di autorizzazione per gli incarichi

esterni, ma occorrerebbe verificare in concreto se tale

inadempienza abbia determinato una violazione dei principi

costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento, con

la compromissione dell'incarico pubblico svolto a causa di

attività extraistituzionale non autorizzata.

Evidenziava, poi, che il comma 6 del citato articolo 53 prevede

alcune deroghe con riferimento alle *“altre categorie di dipendenti*

pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo

svolgimento di attività libero-professionali” e l’art. 51 del d.lgs. n. 217/2005, applicabile *ratione temporis*, stabilisce che al personale appartenente ai ruoli direttivi o dirigenziali sanitari dei vigili del fuoco non si applica il regime delle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali, mentre secondo la circolare 333.A/9805.L.3 del 5 febbraio 1997 del Ministero dell’interno - direzione centrale del personale, con riferimento alla posizione del personale appartenente ai ruoli dei sanitari delle forza di polizia, ritenendosi incluso anche il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libera professione può essere esercitata con l’unico limite relativo alla impossibilità di annoverare tra i propri pazienti gli appartenenti all’amministrazione della pubblica sicurezza. La circolare richiama il d.P.R. 338/1982, art. 3, lettera i) che consente ai medici Polstato l’esercizio dell’attività libero-professionale senza autorizzazione da parte dell’amministrazione.

Quindi, secondo la difesa, il convenuto non sarebbe stato tenuto a richiedere alcuna autorizzazione, in quanto appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti sanitari, avendo appunto qualifica funzionale di direttore e vicedirigente.

Eccepeva inoltre l’assenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale (assenza di dolo e/o colpa grave, errore e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza dei presupposti dell’azione contabile e assenza di attualità del danno).

Quanto al dolo in particolare, richiamava le dichiarazioni rese sia al dipartimento dei vigili del fuoco che alla ASL, elementi che peraltro escluderebbero qualsiasi ipotesi di occultamento doloso, mentre ai fini del danno rappresentava che la procura non contesta la mancata prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

Eccepiva inoltre la prescrizione, considerato che a fronte dei fatti avvenuti tra l'1.09.2010 ed il 31.12.2018 a nulla varrebbe l'atto interruttivo del 15.04.2022, viste le dichiarazioni di assenza di incompatibilità rese all'ASP e le autodichiarazioni rese al dipartimento dei vigili del fuoco, atto che comunque non inciderebbe sulla prescrizione per le annualità 2010-2016.

Eccepiva poi il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, e la erroneità della quantificazione del danno, non essendo stati decurtati gli importi per i rimborsi spese chilometrici per raggiungere la sede ove è stata resa la prestazione e dovendo considerare che per l'anno 2012 il convenuto era stato collocato in aspettativa non retribuita.

Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, in via subordinata esercizio del potere riduttivo e rideterminazione del *quantum*.

3. Ad esito dell'udienza del 12 novembre 2025, con ordinanza n. 7/2026 il Collegio giudicante ha disposto il rinvio del procedimento al Presidente della Sezione per disporre la rimessione della causa sul ruolo onde garantire effettività al

contraddittorio tra le parti in ordine allo *ius superveniens* sui giudizi pendenti, dettato dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

4. Con decreto n. 26/2026 veniva disposto il rinvio all'udienza del 27.5.2026 con termine alle parti di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

5. Con memoria del 28.4.2026 il convenuto eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo alla luce della nuova e tassativa definizione di colpa grave, posto che la nuova formulazione dell'art. 1 della L. n. 20/1994 individua quali ipotesi di colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento, la negazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti, tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza; pertanto il nuovo paradigma normativo escluderebbe la colpa grave, poiché il quadro normativo in cui il convenuto si è trovato ad operare non sarebbe stato "chiaro e preciso", ma caratterizzato da un'oggettiva complessità e da un apparente conflitto tra la norma generale (art. 53 d.lgs. 165/2001) e disposizioni speciali e di settore, considerata anche la circolare del Ministero dell'Interno n. 333.A/9805.L3 del 05.02.1997 (che, interpretando la l. 662/96, consente ai medici delle Forze di

Polizia l'esercizio della libera professione senza autorizzazione, con il solo limite di non trattare personale dell'Amministrazione) la quale costituirebbe "*parere dell'autorità competente*" idoneo ad escludere la colpa grave.

Evidenzia, poi, l'assenza di travisamento del fatto, viste le autodichiarazioni rese nel 2011 e nel 2014 (allegate in atti), con cui comunicava formalmente alla Direzione regionale dei VVF lo svolgimento dell'attività extraistituzionale, rese nell'ambito delle verifiche annuali svolte dall'Ufficio centrale ispettivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indice anche dell'assenza di qualsiasi profilo di dolo e di occultamento del danno, atteso che secondo la giurisprudenza contabile, non essendo sufficiente la mera volontà della condotta causale, peraltro esclusa dalla buona fede del convenuto alla luce delle indicate comunicazioni, occorrerebbe la rappresentazione e la volizione dell'evento dannoso; comunicazioni formulate verso l'amministrazione nel 2011 e nel 2014 che d'altra parte inciderebbero anche sul decorso della prescrizione.

Inoltre, il convenuto eccepisce l'insussistenza del danno, considerata la natura essenzialmente sanzionatoria del danno da mancata entrata, e non sussistendo – in tesi difensiva – alcun indebito (per il ragionevole convincimento della liceità del proprio operato), non sussisteva alcun obbligo di riversarli all'Amministrazione e, dunque, un "danno da mancata entrata". Infine, esclude il danno da disservizio, il danno all'immagine, ed

anche qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, chiedendo anche di valutare se sia derivata un'utilità per la pubblica amministrazione o per la comunità dalla prestazione lavorativa posta in essere.

In subordine, nel caso di riconoscimento della colpa grave, chiede venga limitato il risarcimento del danno, tramite esercizio del potere riduttivo obbligatorio, in misura non superiore al 30% di quanto accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda percepita nell'anno di inizio della condotta lesiva.

6. Con memoria del 4.5.2026 la procura regionale, richiamando i fatti di causa e le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo, ha rappresentato di aver ritenuto configurabile il dolo del soggetto agente, la cui disciplina non risulta modificata dalla legge, 1/2026; in ogni caso, anche tenendo conto della nuova definizione della colpa grave, vi sarebbe la responsabilità del soggetto agente *“per la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”*, visto il carattere cogente dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n.165/2001.

Quanto alla rilevanza della nuova disciplina ai fini della prescrizione, la procura osserva che al convenuto viene contestato l'occultamento doloso e la modifica normativa non apporta alcun mutamento significativo in quanto stabilisce che deve realizzarsi con *“una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione”* e che, nel caso specifico al dipendente

pubblico viene proprio contestato di avere omesso l'obbligatoria comunicazione dell'incarico extraistituzionale, sicché decorre la prescrizione dalla scoperta del fatto dannoso (giugno 2018), interrotta dalla costituzione in mora (15.04.2022).

7. All'udienza del 27.5.2026 il pubblico ministero dott. Di Pietro e l'avvocato Parise concludevano come da verbale d'udienza.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. In via pregiudiziale, l'eccezione sul difetto di giurisdizione è infondata.

Il convenuto asserisce la giurisdizione ordinaria sul presupposto della natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dall'art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001, prescindendo dalla sussistenza di specifici profili di danno, invece esclusivamente rimessi alla giurisdizione del giudice contabile, e richiama a sostegno della propria tesi l'ordinanza n. 15517/2025 della Cassazione.

Trattasi di una impostazione che non può essere condivisa.

Appare necessario in proposito evidenziare che la fattispecie di danno di cui si discute (obbligo di riversamento di somme percepite per incarichi non autorizzati) è stata disciplinata dal legislatore prevedendo (all'art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001) che *“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente*

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"; le finalità della norma sono volte non tanto ad evitare la dispersione di energie che potrebbe portare ad un eventuale nocumento all'attività amministrativa, quanto alla verifica dell'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali e, dunque, a tutelare il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. La violazione dell'adempimento comporta *ipso facto* l'obbligo di versamento del compenso all'amministrazione di appartenenza. Il legislatore, poi, è intervenuto su tale norma (con l'aggiunta del comma 7 *bis*) specificando espressamente che il mancato riversamento costituisce fattispecie – tipizzata – di responsabilità erariale, sottoposta alla giurisdizione contabile. In tal senso, la stessa ordinanza richiamata dal convenuto conferma la giurisdizione della Corte dei conti; la fattispecie esaminata, infatti, afferiva ad una opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ingiunzione di pagamento dell'amministrazione per il compenso per l'attività professionale prestata in favore di terzi, in violazione dell'art. 53, comma 7, d. lgs. n. 165 del 2001, e la Cassazione, nel richiamare la disciplina del c.d. “doppio binario” – ossia la possibilità di agire per il riversamento delle somme percepite per incarichi non autorizzati sia da parte dell'amministrazione danneggiata (appunto dinanzi al giudice ordinario), che da parte della

procura erariale, rispetto alla fattispecie tipizzata di cui al comma 7 *bis* (dinanzi alla Corte dei conti) – chiariva che “*la legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all'inerzia dell'Amministrazione*” e che, nell'ipotesi ivi trattata, la giurisdizione del giudice ordinario trovava la sua ragione nel fatto che “*L'azione esercitata è un'opposizione del lavoratore avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Palermo [...] avviato il recupero da parte del Comune di Palermo in base ai poteri datoriali, la controversia che ne è sorta, di opposizione all'ingiunzione di pagamento, promossa dal dipendente, non esibisce affatto i tratti del contesto erariale, ma mostra un petitum sostanziale rivolto a contestare l'esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato*”.

In sintesi, dunque, la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria nelle ipotesi di un'azione di diritto comune avviata dall'amministrazione d'appartenenza, ma non ha certo escluso la giurisdizione contabile su iniziativa della procura regionale, come appunto nel caso di specie in cui si agisce per il recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7 *bis*.

9. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 87 c.g.c., per l'asserita divergenza rispetto all'invito a dedurre, non avendo tenuto in considerazione gli elementi emersi nelle controdeduzioni (con riferimento in particolare alle dichiarazioni e ai conteggi).

Infatti, l'invito a dedurre è finalizzato a offrire la mera

rappresentazione degli addebiti, con lo scopo di consentire, per un verso, all'ipotetico responsabile di fornire elementi di conoscenza delle ragioni poste a base della condotta contestata così consentendogli una difesa ante causa rispetto alle accuse prospettate e, per altro verso, al requirente contabile di poter ponderare l'impostazione di addebito alla luce del quadro eventualmente offerto dal presunto danneggiante e se del caso anche archiviarne la posizione.

In ogni caso, merita di essere evidenziato, sulla portata dell'art. 87 c.g.c., che si ha la nullità della citazione quando non vi sia *“corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali di fatto esplicitati nell'invito a dedurre”*, col che appare evidente come non sia richiesta un'identità perfetta tra i due atti, quanto una mera “corrispondenza” tra “fatti” della citazione ed “elementi essenziali” dell'invito.

In altri termini, la fattispecie contestata (non a caso la norma parla espressamente di “fatti”) nei due atti deve essere la medesima nei suoi elementi essenziali – e non in ogni singolo aspetto – al fine di tutelare il corretto esercizio di una compiuta difesa espletabile in fase preprocessuale e poi in sede contenziosa e tale esigenza, nel caso di specie, appare senz'altro soddisfatta; inoltre, l'eventuale differenza relativa ai conteggi (su cui la procura ha comunque preso posizione) appare comunque estranea alla dinamica dei “fatti” ritenuti forieri del pregiudizio erariale in contestazione tanto sotto il profilo della condotta

causale, quanto sotto quello dell'elemento soggettivo; pertanto, detta diversità non potrebbe in alcun modo essere ritenuta causa della non "corrispondenza" prevista dalla norma citata e, dunque, portare alla nullità dell'atto di citazione.

10. Le richieste istruttorie formulate dal ricorrente devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.g.c. perché non rilevanti o comunque ininfluenti in concreto rispetto alla fattispecie sottoposta all'esame del Collegio e alla documentazione depositata in atti dalle parti, che fornisce prova univoca dei fatti a prescindere dalle ulteriori prove richieste e ne dimostra la superfluità.

Infatti, per quanto attiene alla CTU *"finalizzata a stabilire l'esatto importo eventualmente dovuto a titolo di danno erariale"* si osserva che questo costituisce profilo proprio dell'attività decisionale del Collegio e che poggia sugli elementi documentali presenti nel fascicolo che si ritiene siano sufficientemente rappresentativi della fattispecie sottoposta all'esame; per le stesse ragioni le richieste di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.g.c. appaiono inammissibili, tenuto anche conto che è onere della parte fornire le prove a fondamento delle proprie eccezioni (art. 94, comma 1, c.g.c.); prove che, si ricorda, il convenuto già in fase preprocessuale a seguito dell'invito a dedurre, ha diritto ad acquisire presso la pubblica amministrazione (art. 71, comma 3, c.g.c.), eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio del pubblico

ministero contabile (art. 71, comma 5, c.g.c.).

11. Quanto all'eccezione di prescrizione occorre evidenziare, preliminarmente, che viene contestato al convenuto un occultamento doloso del danno, avendo questi omesso di richiedere la prescritta autorizzazione obbligatoria all'amministrazione di appartenenza, la quale ha avuto conoscenza solo incidentalmente nel 2018 delle attività lavorative svolte, provvedendo alla relativa comunicazione alla procura erariale e agendo per la tutela del credito mediante atto interruttivo con messa in mora notificato al debitore in data 15.4.2022.

Dunque, secondo la disciplina generale, la mancata comunicazione di tali attività, con la relativa richiesta di autorizzazione, obbligatoria per legge, configura ipotesi di occultamento doloso determinando il momento iniziale del decorso della prescrizione alla data del 25.6.2018 (indicato quale momento conoscitivo del danno), rispetto al quale segue l'atto di costituzione in mora del 15.4.2022, che assume rilievo interruttivo del termine, rendendo così tempestiva la notifica dell'invito a dedurre del 25.10.2024 e la successiva citazione.

Tale impostazione, peraltro, ha trovato piena conferma nella modifica normativa intervenuta con la l. 1/2026 – che ha profondamente innovato la responsabilità amministrativa anche sul profilo della prescrizione chiarendo all'art. 1, comma 2, che la prescrizione decorre, oltre che dalla data in cui si è verificato

il fatto dannoso indipendentemente dalla conoscenza (ipotesi ordinaria), *“in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*, offrendo così all’interprete uno specifico parametro legale di definizione di occultamento doloso quali le condotte in violazione di obblighi di comunicazione, dotando così di rilievo normativo quello che era un pacifico orientamento giurisprudenziale (il precedente comma 2, *ante* riforma, infatti non ipotizzava specifiche condotte configuranti l’occultamento doloso del danno), secondo cui *“L’occultamento doloso, quindi, sussiste chiaramente nella condotta di parte convenuta, che, pur svolgendo in modo continuativo attività libero-professionale per un periodo di tempo lunghissimo, ha, anno dopo anno, reiterato la volontà di optare per il regime di esclusiva, omettendo di far emergere l’attività in concreto svolta in violazione della disciplina di cui agli artt. 15-quater e 15-quinques d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. In base a tale normativa il regime di esclusiva è quello che opera ove il medico non comunichi una diversa volontà. È onere di quest’ultimo, quindi, effettuare le comunicazioni e le opzioni previste dalla legge, la cui mancanza determina un occultamento doloso del pregiudizio erariale. A fronte dell’esistenza dell’occultamento doloso è corretto, quindi, ritenere che l’exordium praescriptionis coincida con il momento del disvelamento dei fatti, realizzatosi nella specie con il deposito*

della relazione della Guardia di finanza”, sez. giur. Lazio, sent. n. 171/2023; peraltro, “Il predetto occultamento doloso può, infatti, consistere anche in un comportamento semplicemente omissivo del dipendente, che tralascia di compiere un atto dovuto, prescritto per legge” (Sez. II, App., n. 284/2022)” (cfr. Sez. III App., sentenza n. 79/2025).

Pertanto, nella fattispecie di cui si discute l’omessa comunicazione (dovuta) implica la necessità di dover far decorrere la prescrizione dalla scoperta del fatto.

Tuttavia, occorre precisare che le contestazioni afferiscono a diverse specifiche annualità (2010-2018) puntualmente indicate (anche nell’importo percepito e contestato) e che costituiscono, ciascuna di esse, autonome poste di danno per le quali si è agito in questa sede.

Partendo, dunque, da tale presupposto occorre valutare l’incidenza che assumono le autodichiarazioni rese dal convenuto nel 2011 e nel 2014 (cfr. all. 5 fascicolo del convenuto), con le quali l’amministrazione era venuta a conoscenza (o, comunque, avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza) della circostanza che il convenuto aveva svolto attività non autorizzata, e quindi dell’esistenza del danno (si è detto che ogni annualità costituisce autonoma ipotesi di danno erariale) rispetto al quale il Corpo VV.FF. avrebbe dovuto attivarsi per il recupero delle somme e la cui inerzia ha determinato il decorso della prescrizione ordinaria; il profilo

dell'occultamento doloso, infatti, è recessivo rispetto alla conoscenza/conoscibilità comunque avvenuta.

Orbene, poiché la portata conoscitiva della dichiarazione non investe solo l'anno nel quale è stata compiuta, ma anche un periodo precedente, considerato che la circolare sulle ispezioni (cfr. all.6 fascicolo convenuto) indica che l'attività di controllo ispettivo riguarda un periodo di verifica dei due anni precedenti l'anno di estrazione, si deve conseguentemente ritenere prescritto il biennio antecedente all'anno oggetto di verifica ispettiva, oltre naturalmente all'anno in cui la dichiarazione è stata resa (posto che si verte appunto in tema di conoscibilità del danno) e, dunque, le annualità 2010-2011-2012-2013-2014 (l'ultima autodichiarazione è del 24/11/2014), con logica esclusione della prescrizione per tutte le altre annualità successive a quelle testé indicate.

12. Nel merito la domanda è fondata.

Per quanto sin qui detto risulta corretta l'impostazione della procura regionale che individua nella mancata richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa per l'ASP di Cosenza l'obbligo di riversamento delle somme all'amministrazione di appartenenza – rientrando la fattispecie nella categoria della incompatibilità non assoluta, ma relativa, come evidenziato dal parere dell'Avvocatura dello Stato del 2019 – con l'esistenza di un danno erariale tipizzato nella previsione dell'art. 53, comma 7 *bis*, d.lgs. 165/2001.

È infatti pacifico che il convenuto non ha richiesto la prescritta autorizzazione all'amministrazione, così come appare inconsistente la tesi del convenuto sull'esistenza di una disciplina speciale derogativa, derivante dal combinato disposto dell'articolo 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 (secondo cui la previsione, tra gli altri, del comma 7, che stabilisce la previa autorizzazione dell'amministrazione, non si applica alle "*altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali*") con l'art. 51, comma 2, del d. lgs. n. 217/2005, applicabile *ratione temporis*, che escluderebbe per il personale appartenente ai ruoli direttivi o dirigenziali sanitari dei vigili del fuoco il regime delle incompatibilità (la norma si limita ad affermare che "*Il personale di cui al comma 1 [ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*").

La difesa, a sostegno della sua tesi, richiamava una nota del Ministero dell'interno (all. 8 al fascicolo di parte), intitolata "appunto per il direttore centrale", volta a dare interpretazione chiarificatrice all'art. 1, comma 60, della L. 662/1996 (finanziaria 2017).

In particolare, tale norma (nell'ambito delle attività a tempo parziale consentite ai dipendenti pubblici, ad esclusione del personale di forze di polizia e vigili del fuoco) stabiliva che "*Al di*

fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa".

Secondo l'indicata nota, la disposizione della legge finanziaria (relativa alla necessaria autorizzazione) non avrebbe inciso sulla preesistente previsione dell'art. 3, lett. i) del d.P.R. 338/1982 (*"I sanitari della Polizia di Stato [...] i) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza"*) che, indirettamente, avrebbe previsto per i medici della Polizia di Stato la possibilità di esercitare la libera professione.

Pertanto, nella prospettazione difensiva, sarebbe dirimente l'interpretazione ministeriale per la quale si era *"voluto lasciare in vigore quelle norme come l'art. 3 del D.P.R. 338, in cui è lo stesso legislatore a consentire direttamente l'esercizio della professione senza condizionarlo all'autorizzazione dell'Amministrazione"*, concludendo che *"per quanto concerne, in particolare, i medici Polstato si ritiene che possano continuare a svolgere l'attività libero-professionale nei termini in cui finora è stato loro consentito dalla legge"* (doc. 8 cit.).

Ora, in disparte la questione sulla riserva di legge contenuta nell'art. 1, comma 60, della finanziaria richiamata, in ogni caso la nota offre interpretazione dell'art. 3 del d.P.R. 338/1982

facendo espresso riferimento ad una asserita deroga specificamente riferita ai medici della polizia di Stato.

Ebbene, tale nota interpretativa – seppur con alcune perplessità di coerenza ordinamentale – può, al più, costituire causa di esonero di responsabilità amministrativa rispetto al ristretto campo applicativo esplicitato (trattandosi peraltro di interpretazioni “indirette”) e, dunque, solo ai medici della polizia di Stato a cui si riferiva, ma non anche nei confronti dei medici dei vigili del fuoco, rispetto ai quali nulla ha detto e per i quali trova applicazione la disciplina generale delle autorizzazioni.

In questo, senso, l'unica lettura sistematica delle norme che appare corretta è quella secondo cui l'inciso dell'art. 51, comma 2, del d. lgs. n. 217/2005, applicabile *ratione temporis* (il personale dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “*non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”) non rappresenta una deroga normativa ai divieti dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 (che non a caso è intestato “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”), ma anzi ne conferma la piena validità.

Infatti, l'art. 51, comma 2, citato si limita ad affermare (nel rispetto pacifico della disciplina generale valevole per tutti i dipendenti pubblici rispetto alla quale non vi è alcuna deroga specificata, neanche per implicito) che ove possibile, ossia

nell'ipotesi di incompatibilità non assoluta, ma relativa, i dirigenti medici – previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza – possono svolgere attività professionale nei confronti di altri soggetti, ma con il limite di non poterla effettuare “*nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”.

Dunque, nel caso in esame, a monte di qualsiasi portata applicativa della norma, manca la necessaria ed imprescindibile autorizzazione all'esercizio di attività professionali e la cui mancanza costituisce contestazione dell'odierno addebito.

Peraltro, si osserva per completezza di ragionamento che il convenuto a sostegno della propria buona fede richiama le autodichiarazioni in ordine agli incarichi del 2011 e 2014, ma è proprio da esse che può specularmente desumersi l'esatto contrario, giacché il fatto di aver “*dichiarato*” non fa che dimostrare la piena conoscenza degli obblighi di servizio che avrebbe dovuto rispettare in ordine al riversamento delle somme introitate.

13. Ai fini della quantificazione del danno vengono in rilievo le residue annualità non prescritte come risultanti dal prospetto contenuto nella nota della Guardia di Finanza (doc. 8, all. 27) e dalla comunicazione dell'ASP (doc. 10) indicati al netto delle somme percepite come richiesto dalla procura in citazione e, dunque:

anno 2015 per euro 33.235,08

	25	
	anno 2016 per euro 35.924,40	
	anno 2017 per euro 31.979,66	
	anno 2018 per euro 32.613,37	
	anno 2019 per euro 17.103,73	
	e così per un totale di euro 150.856,24.	
	Parimenti non appare fondata la richiesta di decurtazione dei	
	rimborsi per le spese di spostamento, posto che la norma	
	prevede <i>tout court</i> l'obbligo di riversamento del compenso dovuto	
	per le prestazioni svolte e non autorizzate a prescindere dalla	
	considerazione di eventuali oneri sostenuti dall'interessato.	
	14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano	
	come da dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,	NOTA SPESE Giudizio n. 24164 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 1 copia predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 1 copia predetto atto per uso notifica ORIGINALE ORDINANZA N. 7/2026 n. 1 copia predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO CINQUECENTOTRENTUNO/04
	definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di	
	responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione	
	Calabria iscritto al n. 24164 del Registro di Segreteria:	
	- dichiara prescritte le annualità dal 2010 al 2014;	
	- accoglie la domanda per il resto e condanna Filippo Miceli	
	al risarcimento del danno di euro 150.856,24, in favore del	
	Ministero dell'interno, importo da maggiorarsi di rivalutazione	TOTALE
	monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del	
	verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente	
	sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da	
	tale data al soddisfo;	
		FOLIO 6 6 1 1 1 7 7 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapolio Firmato digitalmente IMPORTO € 96,00 € 96,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 28,82 € 9,12 € 112,00 € 112,00 € 13,10 € 531,04

- condanna Filippo Miceli al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 17/06/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente